

Rapporto

numero

6268 R

data

25 novembre 2009

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio del 22 settembre 2009 concernente la Legge sulle funi metalliche (LMF)

1. SCOPO DELLA NUOVA LEGGE

La nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 prevede all'articolo 87 che la legislazione sugli impianti a fune compete alla Confederazione, il che le conferisce ampie competenze in materia. Le Camere federali, in attuazione di questa disposizione, hanno adottato il 23 giugno 2006 la legge federale sugli impianti a fune, entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (LIFT; RS 743.01), con la quale sono state unificate le procedure e le competenze per tutti gli impianti a fune e colmate le lacune esistenti a livello legislativo. Dal profilo tecnico, la legge assicura l'armonizzazione con la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Vista la rapidità dell'evoluzione tecnica, la legge contempla unicamente le condizioni quadro, ritenute che l'applicazione è disciplinata minuziosamente a livello di ordinanza e, segnatamente, dall'ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (OIFT) del 21 dicembre 2006 (RS 743.11).

Secondo la LIFT e la OIFT i Cantoni sono competenti per i piccoli impianti a fune gestiti a titolo professionale sino a 8 posti a sedere per unità di trasporto, per le sciovie e per tutti gli impianti a fune non gestiti a titolo professionale (art. 4 cpv. 1 e 2 OIFT e 11 cpv. 1 lett. b OIFT). Gli impianti cantonali sono retti dal Concordato intercantonale concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951 che ha fra l'altro quale scopo di stabilire prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all'esercizio degli impianti contemplati dal concordato senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di costruzione e d'esercizio (art. 1 cpv. 1 lett. a).

Il concordato, al quale il Cantone Ticino ha aderito il 23 giugno 1955, non si applica però agli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche), purché non costituiscano un pericolo per il traffico o gli impianti pubblici, i quali sono retti dalla legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912 che regola espressamente solo i fili a sbalzo ("*telefoni*" o "*palarci*") e le teleferiche per il trasporto di merci. Da qui la necessità di una sua modifica ed attualizzazione.

2. I PRINCIPI DELLA NUOVA LEGGE

Fra le principali novità possiamo citare la creazione di una chiara base legale per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune metallica allo scopo di migliorare la sicurezza degli utenti del bosco e dello spazio aereo ritenuto che negli ultimi anni doversi incidenti

aviatori con esiti mortali o ferimenti gravi sono riconducibili a fili poco visibili. In proposito è prevista la creazione di una banca dati cantonale degli impianti a fune metallica, accessibile al pubblico, che non costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea (art. 3).

Il rilascio dell'autorizzazione di esercizio è sottoposto a precise condizioni fra la quali la dimostrazione della necessità dell'impianto e la garanzia della sua sicurezza (art. 5). Va qui ricordato che i cosiddetti fili a sbalzo ebbero una parte di primo piano nell'economia del paese, poiché consentivano di trasportare rapidamente il fieno e in particolare la legna. Tuttavia, numerosi furono gli incidenti dovuti alla rottura del filo, all'arrivo fulmineo e violento dei carichi alla battuta o alla perdita del carico. Da qui la necessità di norme chiare a garanzia della sicurezza di esercizio.

La legge sostituisce correttamente il termine di concessione, utilizzato attualmente, con quello di autorizzazione, atteso che, come rilevato dal Tribunale federale, il termine di "concessione" usato dal legislatore cantonale è giuridicamente inesatto e deve intendersi nel senso di autorizzazione di polizia, la quale, di regola, non fonda diritti acquisiti (DTF 97 I 872 consid. 2, 87 I 424 e sentenze ivi citate, 90 I 13 consid. 5 a).

Altra importante novità è la distinzione fra autorizzazione edilizia e autorizzazione di esercizio. Come sin ora, la licenza edilizia è rilasciata dal Municipio, mentre l'autorizzazione di esercizio - concessa per una durata massima di cinque anni - dall'autorità cantonale, ritenuto che le due procedure dovranno essere coordinate (art. 4 e 5).

Le altre disposizioni sono in parte riprese dall'attuale legge e in parte costituiscono l'attuazione delle nuove normative federali.

Fatte queste considerazioni, la Commissione invita pertanto il Parlamento ad approvare il testo di legge allegato al messaggio.

Per la Commissione della legislazione:

Filippo Gianoni, relatore

Bergonzoli - Caimi - Carobbio - Dafond -

Ducry - Ghisletta D. - Guidicelli - Mellini -

Pantani - Paparelli - Pedrazzini - Righinetti